

REGOLAMENTO (CE) N. 2574/97 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1997
che fissa, per la campagna 1998 l'ammontare dell'aiuto di riporto per taluni
prodotti della pesca
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3901/92 della Commissione,
del 23 dicembre 1992, che fissa le regole generali relative
alla concessione di un aiuto di riporto per taluni prodotti
della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1337/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,
considerando che l'aiuto di riporto ha per scopo d'incitare
le organizzazioni di produttori a riportare prodotti ritirati
dal mercato, onde evitare la loro distruzione;
considerando che l'ammontare dell'aiuto di riporto deve
essere fissato in modo da non perturbare l'equilibrio del
mercato dei prodotti in causa;
considerando che, in base ai dati concernenti le spese
tecniche e finanziarie inerenti alle operazioni in causa
rilevate nella Comunità, è opportuno fissare l'importo
dell'aiuto per la campagna 1998 al livello indicato in alle-
gato;

considerando che le misure previste dal presente regola-
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1998 l'ammontare dell'aiuto di riporto
per i prodotti elencati nell'allegato I, parti A, D ed E del
regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio ⁽³⁾ è fissato al
livello indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

Per la Commissione
Emma BONINO
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 392 del 31. 12. 1992, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 129 del 14. 6. 1995, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

1. Ammontare dell'aiuto di riporto per i prodotti dell'allegato I, parti A e D, e per le sogliole (Solea spp.) dell'allegato I, parte E del regolamento (CEE) n. 3759/92

Operazioni di trasformazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3759/92	Ammontare dell'aiuto (in ECU/t)	
	1	2
	Primo mese	Per mese supplementare
I. Congelamento e conservazione dei prodotti interi o senza visceri con testa o tagliati		
— Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	210	17
— Altre specie	120	17
II. Filettatura, congelamento e conservazione	200	17
III. Salatura e/o essiccazione e conservazione dei prodotti interi, senza visceri con testa, tagliati o filettati	165	17

2. Ammontare dell'aiuto di riporto per gli altri prodotti nell'allegato I, parte E del regolamento (CEE) n. 3759/92

Operazioni di trasformazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3759/92	Prodotti	Ammontare dell'aiuto (in ECU/t)	
		1	3
	2	Primo mese	Per mese supplementare
I. Congelamento e magazzinaggio	Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	250	28
	Code di scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	168	28
II. Decapitazione, congelamento e magazzinaggio	Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	168	19
III. Cottura, congelamento e magazzinaggio	Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	287	28
	Granchi (<i>Cancer pagurus</i>)	162	19
IV. Conservazione in vivaio o in gabbia	Granchi (<i>Cancer pagurus</i>)	162	